

**STATUTO della FEDERAZIONE ITALIANA
DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
(F.I.D.A.S.C.)**

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI E DURATA**

**Art. 1
Costituzione**

- 1.1 La Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia – F.I.D.A.S.C. – ha natura di Associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1999 n.242 e successive modificazioni e integrazioni e non persegue finalità di lucro. Essa è retta dalle norme del presente Statuto e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità ed in armonia con l'ordinamento sportivo Nazionale ed Internazionale.
- 1.2 La F.I.D.A.S.C. svolge la propria attività sportiva e le relative attività di promozione a livello dilettantistico in armonia con le deliberazioni del CIO, della Federazione internazionale, F.I.T.A.S.C., e del CONI anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività federale. La F.I.D.A.S.C. è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate. È sancita la adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI. La F.I.D.A.S.C. previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.
- 1.3 Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla F.I.D.A.S.C. è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
- 1.4 La F.I.D.A.S.C. è affiliata alla FEDERATION INTERNATIONALE de TIR aux ARMES SPORTIVES de CHASSE (F.I.T.A.S.C.) dalla quale è riconosciuta come unica rappresentante in Italia e svolge l'attività sportiva conformemente alla Carta Olimpica, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- 1.5 La F.I.D.A.S.C. è altresì affiliata a livello internazionale alla Federaciones Deportivas de Caza y Tiro (FEDECAT) per le discipline della cinofilia e del Tiro con l'Arco da caccia.

**Art. 2
Scopi**

- 2.1 La F.I.D.A.S.C. opera su tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale, per il raggiungimento dei seguenti scopi istituzionali:
- a) disciplinare l'attività sportiva con armi da caccia senza abbattimento di selvatico attraverso l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati italiani e internazionali delle seguenti discipline:

- 1) tiro al piattello, con fucili con canna ad anima liscia, in percorso di caccia;
 - 2) tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla;
 - 3) tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica;
 - 4) tiro con l'arco da caccia;
 - 5) Tiro Combinato da Caccia.
- b) disciplinare l'attività sportiva cinotecnica senza abbattimento di selvatico attraverso l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati italiani e internazionali utilizzando le seguenti categorie di ausiliari:
- razze inglesi;
 - razze continentali (italiane ed estere);
 - razze da cerca;
 - razze da seguita;
 - razze da riporto;
 - razze da tana;
 - razze da traccia.
- Nelle competizioni saranno valutati il comportamento sportivo dell'atleta-conduttore in ambienti campestri nonché la capacità di addestramento dimostrata dal conduttore e/o dal cane.
- c) sostenere le associazioni e le società affiliate nel perseguimento dei fini statutari, riconoscendone e valorizzandone l'opera, quali autonome entità che assolvono ad una funzione educativa.
- d) esercitare i poteri normativi ed esecutivi nell'ambito della propria organizzazione.

2.2 La F.I.D.A.S.C. è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui al comma precedente.

2.3 La FIDASC promuove e gestisce, senza fini di lucro, anche attraverso la costituzione di società partecipate, attività e servizi connessi all'organizzazione ed al finanziamento delle iniziative tese al raggiungimento degli scopi federali nel rispetto delle indicazioni del CONI.

Art. 3 Durata e sede

3.1 La F.I.D.A.S.C. ha durata illimitata. La sede sociale è in Roma.

TITOLO II DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 4 Affiliazione, riconoscimento e riaffiliazione

4.1 Possono affiliarsi e riaffiliarsi alla F.I.D.A.S.C. le società e le associazioni sportive che tesserano almeno 7 soggetti e che intendono svolgere l'attività sportiva con armi da caccia e cinotecnica senza fini di lucro, e ne facciano richiesta. I requisiti ed i parametri cui le società e le associazioni devono uniformarsi sono, come disposto dall'art. 29 dello Statuto del CONI, quelli previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04.

4.2 L'affiliazione è deliberata dal Consiglio federale.

- 4.3 Contro il diniego di affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI stesso. La Giunta si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
- 4.4 Le società e le associazioni che costituiscono la F.I.D.A.S.C. sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando le disposizioni del CONI, del presente Statuto e dei Regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
- 4.5 La FIDASC stipula opportune convenzioni con Enti ed Associazioni che perseguono finalità simili.
- 4.6 Lo Statuto di società sportive aventi forma di S.r.l. o di S.p.A. deve prevedere l'obbligo del reinvestimento degli utili nell'attività sportiva.
- 4.7 Le società e le associazioni sportive sono riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio federale della F.I.D.A.S.C., se appositamente delegato dal Consiglio Nazionale del CONI e devono essere rette da Statuti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli Statuti. Ai fini del riconoscimento sportivo le società e le associazioni sportive devono prevedere nei rispettivi statuti l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIDASC.
- 4.8 Gli Statuti delle società ed associazioni sportive che costituiscono la F.I.D.A.S.C. devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità.
- 4.9 Le società e le associazioni sportive sono tenute a porre a disposizione della F.I.D.A.S.C. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali e delle squadre nazionali.
- 4.10 Ogni società sportiva e associazione sportiva per affiliarsi può proporre domanda fino al 31 dicembre di ciascun anno.
- 4.11 Per i termini di riaffiliazione vige quanto disposto dal regolamento organico federale.
Per l'affiliazione e la riaffiliazione dovrà essere versata la relativa quota stabilita dal Consiglio Federale della F.I.D.A.S.C., nonché le 7 quote di spettanza relative ai tesseramenti federali individuali.
- 4.12 Le modalità di affiliazione e riaffiliazione sono dettate dal regolamento organico federale.
- 4.13 Il mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione e/o del versamento di almeno 7 quote derivanti dal tesseramento federale, preclude il diritto di partecipare alle attività sportive federali ed alle assemblee.
- 4.14 In caso di cessazione, società e associazioni devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.D.A.S.C., sia ai suoi organi, sia ai soggetti che vi appartengono. La cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.S.C. comporta la perdita di ogni diritto.
- 4.15 I componenti del consiglio direttivo delle società e associazioni sportive affiliate, in carica al momento della cessazione di appartenenza di una data associazione alla F.I.D.A.S.C., sono

personalmente e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi economici; sono, altresì, eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.

4.16 In ogni caso i predetti dirigenti non possono ricoprire analoghe cariche presso altri affiliati fino a che i debiti dell'affiliato cessato non siano stati estinti.

4.17 L'affiliazione alla F.I.D.A.S.C. cessa per le seguenti cause:

- recesso;
- scioglimento volontario;
- radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli organi di giustizia e da essi comminata;
- mancata riaffiliazione annuale;
- revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, deliberata con provvedimento motivato, per la perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- inattività sportiva nei termini previsti dal Regolamento Organico.

4.18 In caso di revoca dell'affiliazione è consentito ricorrere alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI; la Giunta si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

4.19 Ai fini dell'affiliazione le associazioni e le società dovranno essere costituite a norma di legge e dovranno perseguire gli obiettivi istituzionali inerenti lo sviluppo delle attività sportive indicate all'art. 2.

4.20 Gli affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Organico.

4.21 Possono far parte della F.I.D.A.S.C., in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano un'attività promozionale e propedeutica nel settore delle discipline di cui all'art. 2. Agli aderenti si applicano le disposizioni relative agli affiliati, in quanto compatibili, con l'esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea federale, nazionale o territoriale.

4.22 I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI sono rappresentati nel Comitato Sportivo Militare alle seguenti condizioni:

- a) ai fini del riconoscimento sportivo non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; i componenti degli organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla F.I.D.A.S.C.;
- b) la partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIDASC, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;
- c) la partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIDASC, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle

disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e/o di aggiornamento.

Art. 5 Tesserati

5.1 Sono tesserati alla F.I.D.A.S.C.:

- a) i dirigenti federali dal momento dell'elezione o della nomina;
- b) i dirigenti dalla data dell'affiliazione o riaffiliazione della società sportiva o associazione di appartenenza;
- c) gli atleti dalla data di accettazione della relativa domanda di tesseramento, siano essi agonisti o amatoriali;
- d) i tecnici sportivi dalla data di iscrizione nell'apposito albo federale;
- e) gli ufficiali di gara dalla data di iscrizione nell'apposito ruolo;
- f) i medici sociali e federali dalla data di definizione del ruolo specifico da parte della Società o della Federazione.

5.2 Il tesseramento ha durata annuale. Esso cessa:

- a) per dimissioni dalla società o associazione sportiva di appartenenza;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento, nei casi previsti dal Regolamento Organico;
- c) per radiazione irrogata dagli organi di giustizia federali in caso di gravi infrazioni alle norme federali;
- d) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
- e) per i casi di cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.S.C. delle rispettive società e associazioni sportive;

5.3 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla sanzione irrogata.

Art. 6 Atleti e Tecnici Sportivi

6.1 Sono atleti i soggetti che praticano o intendono praticare discipline sportive della F.I.D.A.S.C. Essi sono inquadrati presso gli affiliati e sono soggetti all'Ordinamento Sportivo. Il vincolo rinnovabile che unisce atleti ed affiliati è riferito sempre alla scadenza dell'anno solare; il Regolamento Organico stabilirà le modalità del tesseramento, nonché le regole per lo svincolo dal rapporto.

6.2 Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIDASC; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FITASC e della FEDECAT, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

6.3 I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
Devono esercitare le loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della FIDASC, nonché le norme e gli indirizzi della FITASC e della FEDECAT, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 7 **Ufficiali di Gara**

7.1 Gli Ufficiali di Gara partecipano senza vincolo di subordinazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Federali. Essi svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

7.2 La qualifica di tecnico è incompatibile con la qualifica di ufficiale di gara.

Art. 8 **Diritti e doveri degli affiliati e dei tesserati**

8.1 Gli affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività federale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.

8.2 I tesserati hanno diritto:

- a) di partecipare all'attività federale;
- b) di concorrere alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti prescritti;
- c) di partecipare alle assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari.

8.3 Gli affiliati hanno l'obbligo:

- a) di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare alle manifestazioni e/o iniziative federali.

8.4 I tesserati hanno l'obbligo:

- a) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
- b) di praticare, se atleti, lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO e del CONI;
- c) di rispondere, se atleti selezionati per le rappresentative nazionali, alle convocazioni e ponendosi a disposizione della F.I.D.A.S.C., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito;
- d) i tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
- e) E' fatto divieto di tesserarsi contestualmente a più di una Società e Associazione Sportiva affiliata alla F.I.D.A.S.C.

8.5 Tutti i soggetti della Federazione, affiliati e tesserati, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali nonché di

rispettare le regole del dilettantismo emanate dal CIO. Sono, altresì, tenuti, ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

8.6 Le atlete madri possono sospendere l'attività sportiva dal 2° mese di gravidanza sino ai 6 mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e tutti i diritti acquisiti alla data della sospensione dell'attività.

8.7 E' fatto divieto per i tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.

Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per le suddette violazioni.

TITOLO III **DEGLI ORGANI**

Art. 9

Organi della Federazione, cariche ed incarichi federali

9.1 Gli organi centrali sono:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Consiglio federale;
- c) il Presidente federale;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Segretario Generale.

9.2 Gli organi periferici sono:

- a) l'Assemblea regionale;
- b) il Consiglio regionale;
- c) il Presidente del Comitato regionale;
- d) l'Assemblea provinciale;
- e) il Consiglio provinciale;
- f) il Presidente del Comitato provinciale;
- g) Delegati Regionali e Delegati Provinciali

9.3 Gli organi federali di giustizia e disciplina sono:

- a) Procuratore federale;
- b) La Commissione di disciplina federale;
- c) Il Giudice Unico;
- d) La Commissione d'appello federale;
- e) La Commissione tecnica giudicante d'appello federale.

9.4 Il tesserato che ricopre cariche federali centrali o periferiche è rieleggibile per più mandati ed il mandato, di norma, termina con la conclusione del quadriennio olimpico.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente Federale non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto all'art. 19.2.

È consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

9.5 Le cariche relative agli organi di giustizia possono essere ricoperte anche da soggetti non tesserati. Gli organi di giustizia sono nominati dal Consiglio Federale, all'inizio del quadriennio olimpico. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Corte d'appello federale il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa..

9.6 Ogni carica elettiva è a titolo onorifico e si ritiene assunta a titolo gratuito, salvo quanto eventualmente previsto da norme di legge o dal CONI. In favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche si possono prevedere delle indennità la cui entità sarà determinata dal Consiglio Federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 10 Assemblea Nazionale

10.1 L'Assemblea nazionale è il massimo organo della F.I.D.A.S.C.

10.2 L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

Art. 11 Assemblea Nazionale Ordinaria

11.1 L'Assemblea nazionale ordinaria determina gli indirizzi relativi alle attività federali, indicando ove necessario, i mezzi e gli strumenti, anche normativi.

11.2 L'Assemblea nazionale ordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

11.3 L'avviso di convocazione spedito agli aventi diritto a voto, con lettera raccomandata, corredato dall'elenco degli stessi, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'orario e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.4 L'assemblea per la elezione delle cariche federali deve essere indetta almeno novanta giorni prima della sua celebrazione.

11.5 Il Consiglio Federale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea, nomina la Commissione verifica poteri e Commissione di scrutinio per le votazioni.

11.6 L'Assemblea ordinaria elettiva deve essere celebrata entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche federali. Detta Assemblea provvederà anche all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

11.7 L'Assemblea elettiva provvede alle elezioni:

- a) del Presidente federale con votazione disgiunta dalle altre cariche;
- b) dei Consiglieri federali e contemporaneamente di 2 Vice Presidenti;

c) del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

11.8 Le votazioni per gli organi elettivi sono effettuate a scrutinio segreto.

Art. 12

Assemblea Nazionale Straordinaria

12.1 L'Assemblea nazionale straordinaria si riunisce per:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) motivate impellenti circostanze;
- c) mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte della Giunta Nazionale del CONI o in caso di parere negativo del Collegio dei revisori dei Conti federale;
- d) procedere, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato previste dal presente Statuto, ad eleggere il Presidente, i Vicepresidenti, l'intero Consiglio federale decaduto ovvero singoli membri dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. L'Assemblea provvede anche ad integrare gli organi in caso di dimissioni o vacanze di singoli componenti in misura inferiore alla metà più uno;
- e) deliberare lo scioglimento della F.I.D.A.S.C. secondo il disposto dell'art. 21 del codice civile.

12.2 Nel caso prospettato al precedente comma, lettera c), l'Assemblea sarà costituita solo dalle associazioni e società sportive con diritto di voto conformemente al disposto dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 15/2004.

12.3 E' convocata dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro e non oltre novanta giorni se richiesto:

- dalla metà più uno dei componenti il consiglio federale;
- ovvero dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto al voto;
- ovvero dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.

12.4 Nella richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte degli aventi diritti al voto, deve essere specificamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

12.5 L'avviso di convocazione spedito agli aventi diritto, con lettera raccomandata corredata dall'elenco degli stessi, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'orario e degli argomenti all'o.d.g.

12.6 Nel caso si ravvisi l'opportunità di abbinare l'Assemblea straordinaria a quella ordinaria già indetta, il Consiglio federale può decidere di anticipare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal presente Statuto.

Art. 13

Costituzione Assemblea Nazionale

13.1 L'Assemblea nazionale è composta da:

- Presidenti di società ed associazioni sportive aventi diritto a voto.
In caso di impedimento il Presidente può farsi sostituire da un Dirigente della propria società. In diversa ipotesi sono ammesse deleghe a presidenti di società della stessa regione aventi diritto a voto, secondo il parametro che segue:
- una, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società e associazioni sportive votanti;
- 2, fino a 200 società e associazioni sportive votanti;
- 3, fino a 500 società e associazioni sportive votanti;
- 4, fino a 1000 società e associazioni sportive votanti;
- 5, fino a 1500 società e associazioni sportive votanti;
- 6, fino a 2000 società e associazioni sportive votanti;
- 7 fino a 3000 società e associazioni sportive votanti;
- 8, fino a 4000 società e associazioni sportive votanti;
- 10, fino a 5000 società e associazioni sportive votanti;
- 20 fino a 10000 società e associazioni sportive votanti;
- 40 oltre 10000 società e associazioni sportive votanti;

Rappresentanti di atleti-atlete e di tecnici sportivi, secondo i successivi parametri:

- a) Nelle Regioni fino a 40 associazioni o società sportive regolarmente affiliate, n. 2 atleti e n. 1 tecnico;
- b) Nelle regioni con oltre 40 società o associazioni sportive regolarmente affiliate, n. 4 atleti e n. 2 tecnici.

I rappresentanti degli atleti-atlete e dei tecnici sportivi vengono eletti in ambito regionale, in apposite distinte Assemblee regionali di categoria.

13.2 I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di deleghe nell'ambito dell'Assemblea Nazionale. In caso di impedimento da parte di un rappresentante degli atleti o dei tecnici, potrà partecipare in suo luogo il primo dei non eletti nelle rispettive Assemblee Regionali di categoria. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

13.3 L'Assemblea nazionale deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di Assemblea ordinaria o straordinaria elettiva, il quorum costitutivo di seconda convocazione è stabilito in 1/5 degli aventi diritto a voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte a maggioranza dei voti, salvo i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto.

13.4 L'Assemblea nazionale elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente peralzata di mano e controprova. In caso di dissenso o di più candidati, il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti.

13.5 Il Presidente federale, e gli altri componenti del Consiglio federale, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, degli Organi federali di Giustizia e Disciplina ed il Segretario generale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle

cariche elettive non possono rappresentare le associazioni e società sportive né direttamente né per delega.

13.6 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea nazionale a chiunque sia stata irrogata una squalifica o inibizione in corso di esecuzione e alle società e le associazioni sportive affiliate non in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 30.4.

13.7 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri e della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 14

Presentazione delle candidature all'Assemblea Nazionale

14.1 Le candidature alle cariche di Presidente federale, Vice Presidente, Consigliere federale e Presidente del Collegio dei Revisori dei conti devono pervenire per iscritto, per posta ordinaria o consegnata a mano, per telegramma, raccomandata o fax alla Segreteria Federale almeno 20 giorni prima della data di celebrazione della Assemblea, a pena di irricevibilità.

In caso di consegna a mano le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

14.2 È ammessa la candidatura individuale ad una sola carica elettiva.

14.3 Alla candidatura sottoscritta, colui che intende candidarsi deve dichiarare sotto la propria responsabilità, con autocertificazione in calce alla domanda stessa, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

14.4 La Segreteria federale formerà sei distinte liste di candidati per le cariche di Presidente federale, di Vice Presidente, dei Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, dei Consiglieri atleti, dei Consiglieri Tecnici sportivi, del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15

Il Consiglio Federale

15.1 salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

15.2 Il Consiglio Federale è composto da:

- il Presidente federale eletto da tutti i Componenti aventi diritto a voto presenti in Assemblea elettiva;
- n. 10 Consiglieri di cui:
 - a) n. 2 Vice Presidenti eletti da tutti i Componenti dell'Assemblea aventi diritto a voto presenti in Assemblea;
 - b) n. 5 Consiglieri eletti dai Presidenti di Società e Associazioni sportive affiliate aventi diritto a voto presenti in Assemblea;
 - c) n. 2 atleti eletti dai rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto presenti in Assemblea garantendo l'equa rappresentanza di atleti e atlete;
 - d) n. 1 tecnico eletto dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto presenti in Assemblea;

15.3 Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e nel rispetto del principio sancito al precedente comma 2. In caso di parità di voti si procede immediatamente al ballottaggio; in caso di ulteriore parità viene eletto il candidato con maggiore età.

Art. 16 **Competenze del Consiglio Federale**

16.1 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Compete al Consiglio Federale:

- a) eleggere il vice presidente vicario tra i 2 vice presidenti eletti in assemblea a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.
- b) eleggere nel proprio ambito i componenti del Consiglio di Presidenza;
- c) deliberare gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento della attività associativa;
- d) deliberare le norme per l'amministrazione e contabilità in conformità al codice civile e ai principi dell'ordinamento sportivo;
- e) esaminare la "Relazione di gestione" della Federazione predisposta dal Presidente Federale;
- f)) approvare annualmente entro il 30 aprile il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- g) determinare l'ammontare dei fondi da erogare agli organi periferici per l'assolvimento dei rispettivi compiti e funzioni;
- h) riconoscere ai fini sportivi, su delega del CONI, le società e le associazioni per l'affiliazione;
- i) emanare le disposizioni in ordine al tesseramento federale;
- j) concorrere alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2;
- k) deliberare i criteri per l'assegnazione di contributi alle società e associazioni affiliate di cui all'art. 4;
- l) elaborare proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria e da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- m) emanare i Regolamenti federali: in particolare, i regolamenti per l'attuazione dello Statuto, il Regolamento di Giustizia, da trasmettere al CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
- n) approvare i calendari federali e i programmi di carattere internazionale;
- o) istituire per singole discipline omogenee tra loro le Commissioni di specialità della Federazione;
- p) nominare:
 - il Procuratore federale e un suo sostituto;
 - il Giudice unico e un supplente;
 - la Commissione di disciplina federale;
 - la Commissione tecnica giudicante d'appello federale;
 - la Commissione d'appello federale;
- q) vigilare sulla attività degli Organi federali, con esclusione degli Organi di giustizia e di quelli di controllo che hanno completa autonomia e non sono soggetti a decadenza nel caso in cui la stessa si verifichi per il Consiglio federale;
- r) nominare i componenti di Commissioni speciali e Comitati, stabilendone le attribuzioni, il numero, la durata ed il funzionamento, anche con l'inclusione di esperti scelti al di fuori dei tesserati, determinando gli eventuali riconoscimenti di funzione, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- s) nominare eventuali Commissari straordinari o ad Acta o Ispettori straordinari;
- t) esercitare il controllo di legittimità sulle elezioni dei componenti i Comitati regionali e provinciali;
- u) provvedere, accertate gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, o irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, allo scioglimento dei Comitati periferici, nominando in sostituzione un

- Commissario, il quale entro quarantacinque giorni dovrà indire l'Assemblea elettiva da tenersi nei successivi quarantacinque giorni per la ricostituzione di tali organi;
- v) stabilire la data, la sede e gli argomenti da inserire all'o.d.g. dell'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria;
 - w) ratificare le decisioni adottate in via di estrema urgenza dal Presidente federale o x) deliberare i provvedimenti di indulto e amnistia, prefissandone i limiti;
 - y) decidere su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame, non riservati ad altri Organi;
 - z) nominare i rappresentanti della Federazione in seno agli organismi nazionali ed internazionali;
 - aa) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;
 - bb) deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - cc) rendere interpretazione autentica dello Statuto e delle norme federali.

16.2 Il Consiglio Federale decide a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione.

Art. 17

Convocazione del Consiglio Federale

17.1 Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno quattro volte all'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od allorquando lo richieda la maggioranza semplice dei suoi componenti.

17.2 La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'orario della riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori. Essa può avvenire per telegramma o per fax ma deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima della data della riunione e può essere anche inviata per via e-mail. Se la convocazione avviene tramite posta deve essere inviata almeno 7 giorni prima della riunione.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 18

Decadenza ed integrazione del Consiglio federale

18.1 In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo dalla carica di membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Organo, si provvederà all'integrazione delle cariche vacanti con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. In mancanza, la copertura dei posti rimasti vacanti deve avvenire con nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile successiva. Qualora però sia compromessa la funzionalità dell'Organo, deve essere convocata entro 60 giorni un'Assemblea straordinaria elettiva da celebrarsi entro i successivi 30 giorni.

18.2 In caso di dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni.

18.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sono irrevocabili.

18.4 In caso di assenza per 3 volte consecutive di un componente il Consiglio, senza giustificato motivo, egli verrà dichiarato decaduto dalla carica.

Art.19 **Il Presidente federale**

19.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione.

19.2 Il Presidente federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, rimane in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

19.3 E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

19.4 In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

19.5 Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

19.6 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente ha inoltre la responsabilità generale del buon andamento della Federazione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- d) convoca l'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria salvo i casi statutariamente previsti;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza stabilendone l'ordine dei lavori;
- f) adotta, nell'ambito delle competenze del Consiglio federale, provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica, con esclusione dell'approvazione del bilancio, sentiti i Vice Presidenti;
- g) delibera i provvedimenti di "grazia", purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la "grazia" riferita alla radiazione occorre che siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

19.7 Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea nazionale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, salvo i casi di cui all'art. 19.2. Nel caso in cui nessuno dei

candidati alla carica di Presidente abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei suffragi. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

19.8 Il Presidente può delegare ad uno o ai due Vice Presidenti incarichi specifici fatta salva la materia che rientra nella sua esclusiva competenza.

19.9 Il Presidente può invitare ad assistere a singole riunioni del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta particolarmente utile in relazione alle loro specifiche competenze.

19.10 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente vicario. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente vicario costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.

19.11 Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio federale. Sarà convocata l'Assemblea straordinaria elettiva entro 60 giorni dall'evento. L'Assemblea dovrà celebrarsi entro i successivi 30 giorni. L'ordinaria amministrazione sarà assicurata dal Consiglio federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente, o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente vicario.

19.12 L'impedimento definitivo del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio federale e, in tal caso, l'ordinaria amministrazione spetterà al Vice Presidente Vicario sino alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini statutariamente previsti.

Art. 20

Il Consiglio di Presidenza: composizione e compiti

20.1 Il Consiglio federale può istituire il Comitato di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

20.2 Il Consiglio di Presidenza si compone complessivamente di 5 membri: il Presidente, i 2 Vice Presidenti, 1 consigliere atleta ed 1 consigliere tecnico.

20.3 Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Al Consiglio di Presidenza possono partecipare, se invitati, i Presidenti delle Commissioni di specialità e persone la cui partecipazione sia ritenuta utile e afferente ai punti all'o.d.g..

Art. 21

I Vice presidenti

21.1 L'Assemblea nazionale elegge 2 Vice Presidenti.

21.2 Il Consiglio Federale elegge il Vice Presidente Vicario tra i 2 Vice Presidenti eletti in Assemblea a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.

21.3 I Vice Presidenti hanno pari livello di funzioni, anche se con attribuzioni diversificate, secondo gli incarichi personali a ciascuno di loro affidati dal Consiglio federale.

21.4 Il Vice Presidente vicario assume inoltre, nel caso si verificano le condizioni citate, le funzioni di cui agli artt. 19.7, 19.8 e 19.9.

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei conti

22.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti debbono risultare iscritti al registro dei revisori contabili o all'Albo degli Esperti Contabili e dei dottori commercialisti. Essi possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.

22.2 I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico. Il Presidente può essere rieletto per più mandati. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non decadono in caso di decadenza del Consiglio federale.

22.3 E' obbligatorio acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni allo stesso e il bilancio consuntivo d'esercizio nonché su tutti gli altri atti per i quali detto parere sia previsto dal regolamento di contabilità e amministrazione federale.

22.4 Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili, esercita il controllo contabile, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita il controllo sull'intera gestione economica-finanziaria della Federazione.

22.5 La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti devono essere invitati alle Assemblee federali nonché alle riunioni del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza.

22.6 La cancellazione o la sospensione dall'ordine degli Esperti Contabili e dei dottori commercialisti ovvero dal Registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dall'ufficio di Revisore. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale federale, a due riunioni consecutive del Collegio, o a due riunioni consecutive del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza, decadono dall'ufficio.

22.7 Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori. I Revisori effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per i provvedimenti di competenza.

22.8 In tema di decadenza e/o sostituzione dei Componenti il Collegio si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Art. 23 **Segreteria Federale**

23.1 La Segreteria federale costituisce la struttura federale ed è composta dagli Uffici e Servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio di Presidenza, del Consiglio federale e degli altri organi federali.

23.2 Il Segretario generale è il responsabile della gestione amministrativa della Federazione. A tal fine, coordina e dirige gli Uffici che compongono la Segreteria.
Il personale addetto alla Segreteria federale dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria federale.

23.3 Il Segretario generale della Federazione assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio federale, del Consiglio di Presidenza, ne redige i verbali ed ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria.

Art. 24.1 **Assemblea Regionale**

24.1.1 L'Assemblea regionale è il principale organo della Federazione sul territorio della Regione

24.1.2 L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

Art. 24.2 **Assemblea Regionale Ordinaria**

24.2.1 L'Assemblea ordinaria, che si riunisce in seduta elettiva entro il 31 gennaio dell'anno successivo ai Giochi Olimpici Estivi, ha le seguenti competenze:

- a) approva la relazione tecnico-morale relativa al quadriennio concluso;
- b) delibera all'inizio del quadriennio gli indirizzi generali ed i programmi dell'attività agonistica regionale;
- c) elegge con votazioni separate e successive il Presidente regionale ed il Consiglio regionale;

24.2.2 L'Assemblea regionale ordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci e deve celebrarsi almeno 30 giorni dopo la convocazione.

24.2.3 Il Consiglio regionale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea, nomina la Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio per le votazioni.

24.2.4 L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto a voto nella Regione, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail.

24.2.5 L'avviso di convocazione deve contenere: l'indicazione del luogo, l'orario della prima e della seconda convocazione –fissata almeno un'ora dopo la prima-, la composizione della Commissione Verifica Poteri e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.

Art. 24.3

Assemblea Regionale Straordinaria

24.3.1 L'Assemblea Regionale straordinaria:

- a) provvede alla elezione degli Organi decaduti prima della scadenza del Ciclo Olimpico.
- b) provvede alla elezione delle cariche vacanti da reintegrare secondo le normative statutarie.

24.3.2 E' convocata dal Presidente regionale o da chi ne fa le veci entro 60 giorni dagli eventi previsti alle lettere a), b) del precedente comma 1. Lo stesso termine si applica a partire dalla data in cui viene avanzata richiesta di convocazione da parte della metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto nella Regione o della metà più uno dei Consiglieri regionali e dovrà celebrarsi entro i successivi 30 giorni.

24.3.3 Nella richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte degli aventi diritti al voto, deve essere specificamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

24.3.4 L'avviso di convocazione spedito agli aventi diritto a voto nella Regione, con lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, corredata dall'elenco degli stessi, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'orario in prima ed in seconda convocazione –fissata almeno un'ora dopo la prima-, la composizione della Commissione Verifica Poteri nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 24.4

Costituzione Assemblea Regionale

24.4.1 L'Assemblea regionale è composta dai Presidenti di società ed associazioni affiliate aventi diritto a voto della Regione.

In caso di impedimento il Presidente può farsi sostituire da un dirigente della propria società o da un Presidente o suo delegato di altra società della stessa Regione. Sono ammesse deleghe a Presidenti di società della stessa regione aventi diritto a voto, secondo il parametro che segue:

- una, oltre le 20 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 200 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 400 associazioni e società votanti;
- 6, oltre le 800 associazioni e società votanti;

I Presidenti dei Comitati Regionali, i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente, né per delega.

24.4.2 Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:

- a) i Componenti gli Organi centrali residenti nella regione;
- b) il Presidente ed i componenti del Consiglio regionale;
- c) i Presidenti provinciali;
- d) Il Segretario Regionale.

24.4.3 L'Assemblea regionale deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di Assemblea ordinaria o straordinaria elettiva, il quorum costitutivo di seconda convocazione è rappresentato da almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto a voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte a maggioranza dei voti, salvo i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto.

24.4.4 L'Assemblea regionale elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente per alzata di mano e controprova. In caso di dissenso o di più candidati, il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti.

24.4.5 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea regionale a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione e alle società e le associazioni sportive affiliate non in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 30.4.

24.4.6 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri e della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali.

Art. 24.5

Presentazione delle candidature

24.5.1 Le candidature alle cariche di Presidente regionale, Consigliere regionale devono pervenire per iscritto, per posta ordinaria o consegnata a mano, per telegramma raccomandata o fax presso la sede indicata nella lettera di convocazione almeno 20 giorni prima della data di celebrazione della Assemblea, a pena di irricevibilità.

In caso di consegna a mano le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

24.5.2 È ammessa la candidatura individuale ad una sola carica elettiva.

24.5.3 Alla candidatura sottoscritta, colui che intende candidarsi deve dichiarare sotto la propria responsabilità, con autocertificazione in calce alla domanda stessa, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto all'art. 31.

Art. 24.6

Assemblea Regionale di categoria degli Atleti/e e dei Tecnici sportivi

- 24.6.1 Le Assemblee regionali di categoria, indette dal Comitato regionale e convocate dal Presidente regionale, provvedono all'elezione dei delegati degli atleti-atlete e dei tecnici sportivi che rappresentano, per le rispettive categorie, la Regione all'Assemblea nazionale. Esse possono inoltre essere convocate qualora il Presidente regionale, o chi ne fa le veci ne ravvisi la necessità, o su richiesta della metà più uno degli aventi diritto a voto.
- 24.6.2 I rappresentanti di atleti-atlete e dei tecnici sportivi potranno essere eletti per ogni singola regione nella misura di seguito riportata:
- nelle Regioni fino a 40 associazioni o società sportive regolarmente affiliate, n. 2 atleti e n. 1 tecnico;
 - nelle regioni con oltre 40 società o associazioni sportive regolarmente affiliate, n. 4 atleti e n. 2 tecnici.
- Essi dovranno essere maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.
- 24.6.3 Le Assemblee regionali di categoria sono costituite rispettivamente da atleti-atlete o tecnici sportivi aventi diritto a voto secondo quanto disciplinato dall'art. 30.3 del presente Statuto.
- 24.6.4 Le Assemblee di categoria per le elezioni dei delegati rappresentanti degli atleti-atlete e dei tecnici sportivi all'Assemblea nazionale devono essere celebrate almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea nazionale. Le modalità ed i tempi di convocazione e di candidatura, le modalità di svolgimento ed i principi di costituzione sono i medesimi delle Assemblee Regionali.
- 24.6.5 Gli avvisi di convocazione agli aventi diritto a voto saranno recapitati presso le società ove gli stessi risultano tesserati.
- 24.6.6 I rappresentanti degli atleti-atlete e dei tecnici sportivi eletti dalle Assemblee Regionali di categoria durano in carica per l'intero quadriennio Olimpico e decadono allo scadere dello stesso. In caso di impedimento temporaneo o definitivo di taluno degli eletti, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti e così di seguito.
- 24.6.7 L'Assemblea elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente per alzata di mano e controprova. In caso di dissenso o di più candidati, il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti.

Art. 25

Comitato Regionale

- 25.1 Il Comitato regionale ha competenza nella propria Regione e rappresenta in ambito regionale la F.I.D.A.S.C. E' costituito allorché siano presenti nella Regione almeno 10 società o associazioni sportive regolarmente affiliate e con diritto al voto.

Nelle Regioni con meno di 10 affiliati è nominato dal Consiglio federale un delegato con i compiti di coordinamento e promozione dell'attività sportiva federale e della costituzione e l'affiliazione delle società sportive o associazioni nel numero necessario per la costituzione del Comitato.

La carica di Delegato regionale ha durata quadriennale, coincidente con il quadriennio Olimpico.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

25.2 Il Comitato regionale è retto da un Consiglio composto da:

- un Presidente;
- 10 Consiglieri nelle Regioni in cui esiste un numero di società aventi diritto a voto superiore a 10;
- 7 consiglieri nelle Regioni in cui il numero delle società aventi diritto a voto è **pari** a 10.

Tra i consiglieri è eletto dal consiglio regionale un vice presidente vicario a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.

25.3 I componenti del Consiglio regionale vengono eletti dall'Assemblea regionale. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità, si procede in ragione della maggiore età.

25.4 Il Consiglio Regionale dura in carica quattro anni e decade alla scadenza del quadriennio olimpico.

25.5 Il Comitato regionale:

- a) cura l'attuazione di programmi di attività sportiva deliberati dall'Assemblea regionale, eventualmente integrati sulla scorta dei calendari federali di cui all'art. 16 lettera n;
- b) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali, con la collaborazione dei Comitati provinciali;
- c) rende al Consiglio federale relazione annuale sulla gestione.

25.6 Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente regionale e si deve riunire periodicamente ogni qualvolta sia necessario per esaminare e decidere sulle questioni di competenza.

Deve essere riunito entro 60 giorni se richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

25.7 Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme riguardanti il Consiglio federale, in quanto applicabili.

Art. 26

Il Presidente del Comitato regionale

26.1 Il Presidente del Comitato regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.D.A.S.C. nell'ambito territoriale della propria Regione ed ha la rappresentanza del Comitato. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio ed è responsabile, con i componenti del Comitato nei confronti del Consiglio federale e dell'Assemblea regionale, dell'attività del Comitato nonché dei fondi federali acquisiti per le spese di funzionamento del Comitato stesso.

26.2 Il Presidente del Comitato rappresenta, con diritto di voto, la Federazione negli organi regionali del CONI.

26.3 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, prima e separatamente dalla elezione dei componenti il Consiglio regionale. Nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di Presidente regionale abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

26.4 Il Presidente:

- a) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea regionale;
- b) convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio regionale.
- c) convoca l'Assemblea regionale di categoria per le elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi che comporranno l'Assemblea Nazionale.

26.5 In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario.

26.6 In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato regionale, tornano applicabili le disposizioni del presente Statuto riguardanti il Consiglio federale.

Art. 27.1 **Assemblea provinciale**

27.1.1 L'Assemblea provinciale è l'organo periferico della Federazione nell'ambito della Provincia.

27.1.2 L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

Art. 27.2 **Assemblea Provinciale Ordinaria**

27.2.1 L'Assemblea provinciale ordinaria, che si riunisce in seduta elettiva entro il 15 marzo dell'anno successivo ai Giochi Olimpici Estivi, ha le seguenti competenze:

- a) approva la relazione tecnico-morale relativa al quadriennio concluso;
- b) delibera all'inizio del quadriennio gli indirizzi generali ed i programmi dell'attività agonistica nell'ambito della Provincia;
- c) elegge, per un quadriennio, con votazioni separate e successive il Presidente provinciale ed il Consiglio provinciale;

27.2.2 L'Assemblea provinciale ordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, è indetta dal Consiglio Provinciale e convocata dal Presidente Provinciale o da chi ne fa le veci e deve celebrarsi almeno 30 giorni dopo la convocazione.

27.2.3 Il Consiglio provinciale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea, nomina la Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio per le votazioni.

27.2.4 L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto a voto nella Provincia, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail.

27.2.5 L'avviso di convocazione deve contenere: l'indicazione del luogo, l'orario della prima e della seconda convocazione –fissata almeno un'ora dopo la prima-, la composizione della Commissione Verifica Poteri e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

27.2.6 L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.

Art. 27.3

Assemblea Provinciale Straordinaria

27.3.1 L'Assemblea provinciale straordinaria:

- a) provvede alla elezione degli Organi decaduti prima della scadenza del Ciclo Olimpico.
- b) provvede alla elezione delle cariche vacanti da reintegrare secondo le normative statutarie.

27.3.2 E' convocata dal Presidente provinciale o da chi ne fa le veci entro 60 giorni dagli eventi previsti alle lettere a), b) del precedente comma 1. Lo stesso termine si applica a partire dalla data in cui viene avanzata richiesta di convocazione da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto nella Provincia o della metà più uno dei Consiglieri provinciali. Dovrà celebrarsi entro i successivi 30 giorni.

27.3.3 Nella richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte degli aventi diritti al voto, deve essere specificamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

27.3.4 L'avviso di convocazione spedito agli aventi diritto a voto nella Provincia, con lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, corredata dall'elenco degli stessi, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'orario in prima ed in seconda convocazione –fissata almeno un'ora dopo la prima-, la composizione della Commissione verifica poteri nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27.4

Costituzione Assemblea Provinciale

27.4.1 L'Assemblea provinciale è composta dai Presidenti di società ed associazioni affiliate aventi diritto a voto della Provincia rappresentati dal proprio Presidente, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Dirigente della Società per delega. Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 10 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega ad un altro affiliato, della medesima, avente diritto al voto.

27.4.2 I Presidenti dei Comitati provinciali, ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente, né per delega.

27.4.3 Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:

- a) i Componenti gli Organi centrali residenti nella provincia;
- b) il Presidente ed i componenti dei Comitati regionali;
- c) il Presidente ed i componenti del Comitato provinciale;
- d) Il Segretario provinciale

- 27.4.4 L'Assemblea provinciale deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti almeno tre società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita se sono presenti almeno due società aventi diritto al voto. In caso di Assemblea ordinaria o straordinaria elettiva, il quorum costitutivo di seconda convocazione è stabilito nella presenza di almeno tre società aventi diritto a voto.
- 27.4.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte a maggioranza dei voti, salvo i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto.
- 27.4.6 L'Assemblea provinciale elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente per alzata di mano e controprova. In caso di dissenso o di più candidati, il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti.
- 27.4.7 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea provinciale a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione e alle società e le associazioni sportive affiliate non in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 30.4.
- 27.4.8 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri e della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali.

Art. 27.5

Presentazione delle candidature

- 27.5.1 Le candidature alle cariche di Presidente provinciale, Consigliere provinciale devono pervenire per iscritto, per posta ordinaria o consegnata a mano, per telegramma raccomandata o fax presso la sede indicata nella lettera di convocazione almeno 20 giorni prima della data di celebrazione della Assemblea, a pena di irricevibilità.
In caso di consegna a mano le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.
- 27.5.2 È ammessa la candidatura individuale ad una sola carica elettiva.
- 27.5.3 Alla candidatura sottoscritta, colui che intende candidarsi deve dichiarare sotto la propria responsabilità, con autocertificazione in calce alla domanda stessa, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Art. 28

Comitato provinciale

- 28.1 Il Comitato provinciale ha competenza nella propria provincia e rappresenta nell'ambito provinciale la F.I.D.A.S.C.
E' costituito allorché siano presenti nella provincia almeno 4 associazioni o società sportive regolarmente affiliate con diritto al voto.
Nelle province con meno di quattro affiliati con diritto al voto è nominato dal Consiglio federale su proposta del Comitato regionale un delegato con l'incarico di promuovere la costituzione e

l'affiliazione delle società sportive o associazioni nel numero necessario per la costituzione del Comitato. Il Delegato rende annualmente al Consiglio federale relazione sull'attività svolta e sulla gestione.

28.2 La carica di Delegato provinciale ha durata quadriennale, coincidente con il quadriennio Olimpico. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato provinciale.

28.3 Il Comitato provinciale cura l'attuazione dei programmi di attività sportiva federale nel proprio ambito territoriale. Il Comitato provinciale controlla che l'attività agonistica venga svolta secondo i programmi approvati e le norme dei regolamenti tecnici federali, denunciando agli organi federali di giustizia e di disciplina le irregolarità direttamente o indirettamente riscontrate, commesse sia da parte di Associazioni o Società che di singoli tesserati.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.

28.4 Il Comitato provinciale è retto da un Consiglio che dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, composto da:

- 1 Presidente;
- da 4 a 7 Consiglieri, secondo i seguenti parametri: 4 se sono presenti nella provincia 4 società aventi diritto a voto, un Consigliere in più ogni 3 società ulteriori, sino al numero di sette. Il Consiglio stesso nel suo ambito, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto elegge un Vice Presidente Vicario.

28.5 I componenti del Consiglio provinciale vengono eletti dall'Assemblea provinciale a maggioranza. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità si procede in ragione della maggiore età.

28.6 Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni e decade alla scadenza del quadriennio olimpico.

28.7 Il Consiglio provinciale è convocato dal Presidente provinciale e si deve riunire periodicamente ogni qualvolta sia necessario per esaminare e decidere sulle questioni di competenza.

Deve essere riunito entro 60 giorni se richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

28.8 Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme e le disposizioni previste per il Consiglio federale, ove applicabili.

Art. 29

Il Presidente del Comitato provinciale

29.1 Il Presidente del Comitato provinciale rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.D.A.S.C. nell'ambito territoriale della propria provincia ed ha la rappresentanza del Comitato. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio ed è responsabile, con i componenti del Consiglio, nei confronti del Consiglio federale e dell'Assemblea provinciale, dell'attività del Comitato nonché dei fondi federali acquisiti per le spese di funzionamento del Comitato stesso.

- 29.2 Il Presidente del Comitato rappresenta la Federazione negli organi provinciali del CONI.
- 29.3 E' eletto dall'Assemblea provinciale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, prima e separatamente dell'elezione dei componenti del Consiglio provinciale. Nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di Presidente abbia riportato la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei suffragi. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
- 29.4 Il Presidente:
- a) convoca salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea provinciale;
 - b) convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio provinciale.
- 29.5 In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.
- 29.6 In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato provinciale si applicano le norme previste a livello nazionale, in quanto compatibili.

TITOLO IV **DEI REQUISITI E DELLE INCOMPATIBILITA'**

Art. 30 **Diritto di voto**

- 30.1 Acquisiscono il diritto al voto gli affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e attestata dalla Segreteria Federale ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FIDASC. Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la partecipazione delle società affiliate attraverso i propri tesserati a manifestazioni federali a carattere agonistico, amatoriale e promozionale almeno due volte ogni dodici mesi.
- 30.2 Tutti gli atleti e i tecnici sportivi maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto ad un voto e possono rappresentare, nell'ambito della propria categoria, nelle Assemblee regionali di categoria, deleghe in misura non superiore a tre. Ai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.
- 30.3 La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e/o del versamento di almeno 7 quote di tesseramento federale preclude il diritto di partecipare alle Assemblee ed alla attività sportiva federale.
- 30.4 È altresì preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 30.5 La F.I.D.A.S.C. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza.

Art. 31 **Requisiti di eleggibilità**

31.1 Possono ricoprire cariche federali elettive coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Per atleti e tecnici occorre essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o regionale comprese nei calendari sportivi federali.

Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli organi di controllo e di giustizia. Per gli atleti ed i tecnici, il requisito suddetto deve riferirsi alle rispettive qualifiche;

- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non aver riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

31.2 Sono tecnici sportivi: gli istruttori, i preparatori atletici, gli insegnanti tesserati e iscritti in apposito albo.

31.3 E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDASC, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

31.4 Sono ineleggibili tutti coloro i quali abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.D.A.S.C.

31.5 E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale.

31.6 La mancanza anche di uno solo dei requisiti, accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 32 **Incompatibilità delle cariche centrali e periferiche**

32.1 La carica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa FIDASC. Sono inoltre considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

- 32.2 Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
- 32.3 La carica di Presidente federale e di Consigliere a livello nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.
- 32.4 Chi riveste il ruolo di Presidente Regionale non potrà ricoprire cariche elettive all'interno della stessa regione, né può rivestire il ruolo di Delegato Provinciale.
- 32.5 Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
- 32.6 In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti, dalla nuova carica.

TITOLO V
DELLA GIUSTIZIA, DEGLI ORGANI
E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33
Principi informatori della Giustizia federale

- 33.1 Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti federali, nonché dei principi dell'ordinamento giuridico-sportivo cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'Ordinamento sportivo Internazionale facente capo al C.I.O., e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'Ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'Ordinamento sportivo, nonché l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair-play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale. La Giustizia sportiva conforma il proprio Ordinamento ai Principi di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CONI, e, per quanto non espressamente previsto, ai principi del diritto processuale penale.
- 33.2 E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricsuzione del giudice nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia, e la possibilità di revisione del giudizio nonché il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Costituisce il principio fondamentale della giustizia federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
- 33.3 Le competenze e il funzionamento degli Organi di Giustizia sono disciplinati dal Regolamento di Giustizia che prevede i casi di astensione e di ricsuzione dei giudici, le fattispecie sanzionate, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre. E' sancita la immediata esecutività tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Il provvedimento di sospensione cautelare, la cui durata non può protrarsi per più di 60 giorni, può essere adottato, nel corso del procedimento, dal giudice investito a seguito di richiesta del Procuratore federale e deve contenere la motivazione,

la determinazione della sanzione adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo. Detti provvedimenti possono essere revocati o modificati dal giudice prima del dibattimento. Contro gli stessi sarà previsto reclamo al giudice dell'impugnazione.

33.4 Tutti i provvedimenti della Giustizia federale devono contenere idonea motivazione. La Giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, la durata del processo sportivo, pur nel rispetto del diritto della difesa, non può essere di norma superiore a 30 giorni. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

33.5 Il Regolamento di Giustizia deve disciplinare l'istituto della riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna, prevedendo che la riabilitazione possa essere concessa qualora siano decorsi tre (3) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione è la Commissione d'Appello federale.

33.6 È garantita la terzietà e la imparzialità dei giudici sportivi.

- I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.
- I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIDASC.

33.7 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale.

33.8 La FIDASC con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*.

33.9 Sono punibili coloro che anche se non più tesserati per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 34

Organi di giustizia e disciplina

34.1 Sono Organi di giustizia e disciplina federali:

- a) il Procuratore federale con relativo sostituto, viene nominato dal Consiglio federale e ha funzioni di indagine e requirenti, esclusive degli organi di giustizia sportiva. Invia gli atti per il giudizio alla Commissione di disciplina federale;
- b) la Commissione di disciplina federale, viene nominata dal Consiglio federale ed è competente a giudicare delle violazioni alle norme dello Statuto, dei Regolamenti Federali ed in genere di tutte le infrazioni e violazioni commesse dai tesserati federali. E' competente in primo grado per tutte le infrazioni, a qualsiasi titolo commesse, da affiliati e tesserati;

c) il Giudice Unico con relativo supplente, viene nominato dal Consiglio federale e ha competenza sui procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche commesse dai tesserati federali.

34.2 Sono organi di disciplina d'Appello:

a) la Commissione d'Appello federale. Viene nominata dal Consiglio federale e giudica in secondo grado di appello sui ricorsi dei tesserati avverso le decisioni della Commissione di disciplina. Si costituisce in Corte federale ove sia chiamata ad interpretare le norme statutarie. La Commissione di Appello Federale è competente in primo grado, in materia di violazione al doping, ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

b) la Commissione tecnica giudicante d'Appello federale. Essa è nominata dal Consiglio federale e giudica in II grado sui ricorsi dei tesserati avverso i provvedimenti adottati dal Giudice unico federale.

34.3 I componenti gli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra i soggetti non tesserati alla Fidasc.

34.4 Gli Organi federali di Giustizia e di Disciplina, con esclusione del Procuratore federale e del Giudice unico, sono composti ciascuno da tre componenti effettivi e due supplenti. Durano in carica per l'intero Ciclo Olimpico e sono rinnovabili, ad eccezione dei membri della Commissione d'Appello federale il cui rinnovo è limitato ad un solo quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

Le riunioni degli organi collegiali sono valide in presenza di tre membri che decidono a maggioranza dei presenti.

34.5 I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

34.6 In materia di Doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Art. 35 **Provvedimenti di clemenza**

35.1 I provvedimenti di clemenza relativi alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia sono i seguenti:

a) Indulto: condona in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, ma non estingue le sanzioni accessorie e gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. La competenza è del Consiglio Federale;

b) Amnistia: estingue la infrazione disciplinare e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli effetti accessori. La competenza è del Consiglio Federale.

c) Grazia: estingue, in tutto o in parte, la sanzione ma non l'infrazione disciplinare o la commuta in un'altra specie. Non estingue le sanzioni accessorie e gli altri effetti della sanzione, salvo che il

provvedimento di clemenza non disponga diversamente. È di competenza del Presidente della Federazione. Può essere concessa dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

35.2 I provvedimenti di clemenza non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 36

Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport -

36.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

36.2 È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

36.3 Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.

36.4 Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.

36.5 Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

36.6 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 37

Arbitrato federale -

37.1 Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

37.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina

del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

37.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

37.4 Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

37.5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VI **PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art. 38 **Patrimonio**

38.1 Il patrimonio della F.I.D.A.S.C. è costituito da:

- a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) Patrimonio netto;
- d) Debiti e fondi.

38.2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 39 **Esercizio finanziario**

39.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

39.2 La gestione della FIDASC spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

39.3 Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale nonché sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, devono essere pubblicizzati per il tramite del

sito federale. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

39.4 L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

39.5 Il bilancio delle Società partecipate deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 40 **Modifiche dello Statuto**

40.1 Le proposte di modifiche allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

40.2 Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

40.3 Il Consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

40.4 Il Consiglio federale nell'indire l'Assemblea nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

40.5 L'Assemblea per la modifica dello Statuto viene costituita ed assume le deliberazioni con il quorum costitutivo e deliberativo indicato al precedente art. 13.3 del presente Statuto.

Art. 41 **Entrata in vigore**

41.1 Il presente Statuto e le modifiche allo stesso entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di Legge.

Art. 42 **Norma di rinvio**

42.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti federali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 23/7/1999 n. 242, dal decreto legislativo 08/01/2004 n. 15 e dall'Ordinamento sportivo.

Art. 43
Norma transitoria

Fermo quanto previsto in materia dallo Statuto in vigore, quanto disciplinato agli artt. 24.4.3 – 25.1 e 25.2 entrerà in vigore a decorrere dalle Assemblee e quindi dalle costituzioni dei Comitati e Consigli Regionali del prossimo quadriennio olimpico 2013-2016.